

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3297

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori VALDITARA e GUBETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 FEBBRAIO 2005 (*)

—————

Modifica dell’articolo 574 del codice penale, in materia
di sottrazione dei minori

—————

() Testo non rivisto dai presentatori.*

ONOREVOLI SENATORI. - I recenti fatti avvenuti a Lecco e in particolare il tentativo di due nomadi di rapire un bimbo di otto mesi hanno riproposto l'attenzione sul drammatico problema della sottrazione di minori effettuata da estranei al nucleo familiare. In Italia, ogni anno, scompaiono circa 200 minori di cui non si ha più traccia, a fronte di oltre 3000 denunce di scomparsa che in gran parte si risolvono tuttavia positivamente nel giro di breve tempo. In alcuni casi i minori vengono sottratti per essere avviati alla mendicizia, alla prostituzione o per motivi di pedofilia; in altri casi vi è il sospetto che ciò avvenga per realizzare traffico d'organi. Come risulta dalle testimonianze della Criminalpol raccolte dalla stampa, il fenomeno sarebbe in crescita. Ferma restando la responsabilità per eventuali ulteriori reati quali pedofilia, sfruttamento della prostituzione, riduzione in schiavitù, si ritiene che occorra dare una risposta forte a questo gravissimo ed inquietante fenomeno.

Il codice penale prevede già, in verità, il reato di sequestro di persona che tuttavia, nel caso di Lecco ed in altri casi analoghi, la

magistratura non ha ritenuto applicabile. Non volendo entrare nel merito di questa interpretazione giurisprudenziale, che pure ha suscitato numerose perplessità anche fra gli addetti ai lavori, al fine di risolvere possibili, futuri dubbi interpretativi e per non indebolire la repressione di questi gravi reati, si è deciso di proporre l'innalzamento della punibilità da un minimo di cinque anni ad un massimo di dodici, prevedendo altresì la perseguibilità d'ufficio.

Per i maggiori di 14 anni, trattandosi di ipotesi meno frequenti e in ogni caso del tutto assimilabili, anche per la diversa situazione psicologica della vittima del reato, al sequestro di persona si è estesa espressamente la applicazione dell'articolo 605 del codice penale.

Si sono eccettuate dalla nuova disciplina le ipotesi di sottrazione avvenuta nell'ambito del contesto familiare, posta la delicatezza di tali situazioni che sconsigliano il più possibile il ricorso al giudice penale, in primo luogo nell'interesse stesso del minore coinvolto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 574 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 574. - (*Sottrazione di minori o di persone incapaci*). - Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la potestà dei genitori, al tutore o al curatore o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni. Si procede d'ufficio.

Nei casi di sottrazione di persona maggiore di anni quattordici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 605 del codice penale».

